



Istituto Comprensivo n. 4 "Federigo Tozzi" - Siena
Scuole: Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Siena, 12 settembre 2025

- A tutto il Personale docente
 - AI DSGA
 - Ai Collaboratori scolastici
- L.L.S.S.**

Oggetto: Vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA

In occasione dell'avvio delle lezioni del nuovo anno scolastico riporto all'attenzione delle SS.LL. alcune indicazioni sul tema della vigilanza degli alunni e della responsabilità che grava sull'istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti e collaboratori scolastici.

Vi invito pertanto ad attenerVi agli articoli 1 e 12 del Regolamento di Istituto e alle disposizioni seguenti, oltre a predisporre e mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, anche attraverso il coordinamento dei responsabili di plesso.

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia, ad adulto responsabile (ad esempio, nel caso di servizio di scuolabus). La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno. Si ricordano altresì le norme in materia di "uscita autonoma" per gli alunni della scuola secondaria di primo grado di cui all'art. 19 bis alla L. 172/2017 e recepite dallo stesso Regolamento di Istituto.

La responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- a) risulta essere presente al momento dell'evento (è ovvio, ma è opportuno comunque evidenziarlo);
- b) dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sull'insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni (artt. 2043, 2047 e 2048 c.c.).

L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere, compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza.

Inoltre, ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

Più in dettaglio, si impartiscono di seguito specifiche disposizioni relative ai diversi ordini di scuola:

1) Scuola dell'Infanzia

All'entrata gli alunni devono essere accompagnati dai genitori agli ingressi prestabiliti.

All'uscita saranno consegnati ai genitori o loro delegati.



Istituto Comprensivo n. 4 "Federigo Tozzi" - Siena
Scuole: Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

- i genitori impossibilitati al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta accompagnata da copia del d.i solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, utilizzando il modulo disponibile presso la scuola;
- in situazione di emergenza, si accetta la comunicazione del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro del bambino. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con la carta d'identità, di cui provvederà a farne copia;
- le insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno, cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro. L'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante il quale, se assolutamente impossibilitato a permanere oltre la "normale tolleranza" – e, previo reperimento delle figure parentali e relativa comunicazione al Dirigente scolastico o Suo delegato – lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il docente contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri;
- le insegnanti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, informano il Dirigente scolastico il quale provvederà a convocare i genitori per un colloquio esplicativo;
- i collaboratori scolastici coadiuvano le insegnanti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.

2) Scuola Primaria

- gli alunni devono essere accompagnati dai genitori al portone della scuola rispettando orari, ingressi e tutte le altre misure di sicurezza;
- gli alunni che giungono con lo scuolabus saranno accolti dai collaboratori scolastici in servizio;
- agli orari stabiliti e – comunque cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni per ciascuna classe, gli insegnanti avranno cura di trovarsi negli atrii al piano terra o al primo piano, nel punto di raccolta della propria classe e gli alunni saliranno ordinatamente nelle loro classi accompagnati dall'insegnante;
- in caso di assenza del docente di classe, gli alunni saranno vigilati ed accompagnati nelle rispettive classi dal docente in servizio nella classe più vicina, secondo le disposizioni impartite dal fiduciario di plesso;
- al termine delle lezioni, gli alunni saranno ritirati dai genitori a ciascuna uscita della scuola, dove saranno accompagnati dai docenti che riporranno particolare cura nel riconoscimento dell'adulto di riferimento;
- i genitori impossibilitati al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta accompagnata da copia del d.i. solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, utilizzando il modulo disponibile presso la scuola;



Istituto Comprensivo n. 4 "Federigo Tozzi" - Siena
Scuole: Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

- in situazione di emergenza, si accetta la comunicazione del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro del bambino. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con la carta d'identità, di cui provvederà a farne copia;
- le insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno, cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro. L'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante il quale, se assolutamente impossibilitato a permanere oltre la "normale tolleranza" – e, previo reperimento delle figure parentali e relativa comunicazione al Dirigente scolastico o Suo delegato – lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il docente contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri;
- le insegnanti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, informano il Dirigente scolastico, il quale provvederà a convocare i genitori per un colloquio esplicativo;
- i collaboratori scolastici coadiuvano le insegnanti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.

3) Scuola secondaria di primo grado

Al suono della campanella di ingresso e secondo gli orari stabiliti, gli alunni raggiungeranno le proprie aule in modo rapido e ordinato sotto la vigilanza dei collaboratori scolastici; stesso ordine dovrà essere mantenuto all'uscita da scuola. I docenti avranno altresì cura di verificare con il personale di segreteria quali siano gli alunni in possesso dell'autorizzazione del genitore all'uscita autonoma e quali, invece, andranno riconsegnati alla famiglia o adulto delegato.

ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI

Intervallo

Considerando la fascia di età degli alunni dell'Istituto, durante l'intervallo è senz'altro prevedibile una certa esuberanza che, anche a parere della giurisprudenza in materia, richiede una ancora maggiore attenzione nella sorveglianza.

Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, attraverso una dislocazione diffusa dei docenti, prestando la massima attenzione. Naturalmente, devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.



Istituto Comprensivo n. 4 "Federigo Tozzi" - Siena
Scuole: Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Uscita degli alunni dalla classe

Si ricorda che gli alunni potranno uscire dall'aula solo per recarsi ai servizi igienici.

Cambio dell'ora

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. Alla luce delle considerazioni iniziali, è evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante. Eventualmente, il docente uscente si rivolgerà al collaboratore scolastico. Inoltre, l'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora (o al turno pomeridiano) in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio.

Collaboratori scolastici

Nella presente circolare sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a) del CCNL 29/11/07 prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA, intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.

Conseguentemente il personale collaboratore scolastico è tenuto ad esercitare l'attività di sorveglianza e di vigilanza degli alunni all'ingresso, all'uscita, nei bagni, sui piani e nei corridoi degli edifici scolastici, a controllare gli ingressi e le uscite di sicurezza e le adiacenti aree antistanti, durante lo svolgimento dell'attività didattica, secondo il piano e i turni stabiliti da questa dirigenza.

Vigilanza durante gli scioperi

Nella scuola, in caso di sciopero, a differenza di altri comparti del pubblico impiego (es. trasporti, informazione, sanità in cui va sempre garantito un servizio minimo), il servizio essenziale "costituzionalmente" tutelato e da garantire è il diritto all'istruzione.

In caso di scioperi/assemblee sindacali del personale della scuola, che non assicurino il regolare svolgimento delle lezioni, le famiglie verranno avvertite anticipatamente con circolare del Dirigente Scolastico della possibilità che la scuola non assicuri il servizio ovvero che non lo assicuri in modo regolare. In situazioni di sciopero, il personale docente e i collaboratori scolastici in servizio sono tenuti alla vigilanza e alla sorveglianza sugli alunni presenti a scuola.

Il Dirigente Scolastico
Floriana Buonocore